

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 32bis

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 16/06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;
il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;
Considerato che, è pervenuta la domanda per la richiesta di nullaosta e parere per la Valutazione di Incidenza a questo Ente dal Comune di Ancona per la realizzazione di un parcheggio temporaneo gestito dalla ditta Pieri Maria Luigi prot. 86233 del 01/06/2021 acquisita a ns prot.n. 1737 del 03/06/2021;
per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;
restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;
nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione.
La pratica consiste nel rinnovo per un anno della Concessione per la realizzazione del Parcheggio temporaneo in località bivio di Portonovo già motivo di Nulla Osta e parere sulla Valutazione di Incidenza negli anni 2015 e 2017, rilasciati con determine rispettivamente 6N 2017 e 11N 2015,
Inoltre per l'anno 2021 il numero di macchine viene limitato ad un massimo di 245 posti con una riduzione dei possibili impatti sulle componenti ambientali rispetto agli anni passati.
Dalla verifica della documentazione presentata non risultano realizzate le mitigazioni paesaggistiche richieste con la determinazione 11N/2015 e richiamate nella determinazione n. 6/2017 e pertanto risulta importante sollecitare l'amministrazione comunale al rispetto delle stesse.
Infine considerati i due incendi avvenuti negli ultimi 40 giorni nelle strette vicinanze della località oggetto di intervento si auspica la vigilanza da parte degli organi deputati sul rispetto da parte della ditta Pieri delle azioni di prevenzione del rischio incendi.
Considerato il tenore della richiesta pervenute non si ritiene necessario il coinvolgimento della commissione tecnica
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco Del Conero;
Visto il Regolamento del Parco del Conero;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.

DETERMINA

Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del Comune competente:

Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	1737	del	03/06/2021	
Comune di	Ancona ((00351040423))	Rif. nota prot.	86233	del	01/06/2021
Ditta richiedente	Luigi Maria Pieri				
Oggetto	<i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>		Realizzazione parcheggio stagionale anno 2021		
Localizzazione	Strada provinciale del Conero rotatoria Portonovo				

Considerato che,

la zona è disciplinata tra l'altro dall'art. 286 "APS 4 – Mezzavalle" con particolare riferimento per il progetto in questione all'obiettivo 4 ed azione 4;

il progetto non risulta interferire con la progettazione dell'APS stessa, ed in misura della localizzazione del parcheggio è coerente con l'obiettivo 4;

la disciplina generale delle funzioni, degli usi e delle attività in tale area è e sarà strettamente legata anche al Piano Particolareggiato di Portonovo ed alla progettazione dell'APS 6 di riferimento rispetto al PdP in merito all'intero sistema della mobilità;

si ritiene quindi di determinare l'esclusione dell'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata mediante "procedura sintetica" visto il format previsto dalle nuove linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020 ed il **rilascio del nullaosta con carattere temporaneo** alle seguenti condizioni, raccomandazioni e prescrizioni:

- la convenzione tra il comune ed il privato debba avere durata temporale limitata e non oltre due anni nell'attesa di una progettazione compiuta di tutta la zona con l'adeguamento del PRG al PdP;
- è vietata qualsiasi opera di trasformazione permanente dei luoghi;
- è assolutamente vietato l'uso, anche in aree limitate come gli accessi, di bitume e di ogni altro tipo di pavimentazione impermeabile;
- le piante esclusivamente di tipo arbustivo di pari numero di quelle proposte nella richiesta del 2015 dovranno essere piantate a mo di siepe nel lato del campo confinante con la strada provinciale per ridurre l'impatto paesaggistico rafforzare il corridoio ecologico rappresentato dalla vegetazione oggi presente. L'impianto delle siepe deve avere garanzia di attecchimento di specie arbustiva, da selezionare tra quelle del seguente elenco :
Alloro (Laurus nobilis)
Corbezzolo (Arbutus unedo)
Fillirea (Phillirea angustifolia)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Terebinto (Pistacia terebinthus)
Ginestra odorosa (Spartium Junceum)
Alaterno (Rhamnus alaternum)
Poiché il materiale vivaistico dovrà avere provenienza locale si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'ASSAM in cui sono disponibili piantine ottenute da semi raccolti nel territorio del Parco del Conero. L'impianto della siepe deve avere garanzia di attecchimento e piantata nel periodo consigliato ed ottimale per l'impianto, indicato nell'allegato C del Regolamento, che è quello autunno-inverno.
- Vista che la realizzazione del parcheggio temporaneo è funzionale alla riduzione della pressione antropica nelle limitrofe aree di interesse comunitario ed in particolare per la riduzione degli numero di autoveicoli privati che accedono alla baia di Portonovo, si richiede al Comune di limitare la sosta selvaggia ovvero fuori delle aree prettamente autorizzate e pertanto prive di controllo in particolare per il rischio incendi come quelle che sostano ai lati della strada provinciale o ai lati della strada vicinale ex strada Provinciale che dalla rotonda va verso l'abitazione del Sig. Pieri causando un possibile motivo di intralcio in caso emergenza.
- Inoltre in concorrenza con le altre attività oggi presenti legate alla gestione degli accessi veicolari alla baia e visto il livello programmatico e pianificatorio con cui devono essere trattate le problematiche di natura pubblica e di interesse generale e considerato il complessivo sistema di trasporto pubblico e privato nella zona, si chiede nel più breve tempo possibile al Comune di Ancona la realizzazione di un piano e/o programma dei trasporti e della viabilità (carrabile e pedonale) per l'area in oggetto con relativa ed opportuna Valutazione d'incidenza. Il Piano programma dovrà inoltre dare priorità al transito dei mezzi di soccorso, antincendio e vigilanza evitando "ingorghi" che potrebbero ritardare ulteriormente le operazioni di soccorso a partire già dalla rotonda d'ingresso alla baia.
- Eventuale rinnovo della convenzione tra il Comune ed il Privato interessato deve avvenire previo rilascio di opportuno e nuovo nullaosta con predisposizione di opportuna Valutazione d'incidenza.

